



# COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P.IVA 00250810124

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

### OGGETTO :

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' FARMACIA ARCISATE SRI. IN AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO.

L'anno duemilasedici, addi ventidue, del mese di giugno, alle ore 20 e minuti 45, nella SALA DI PIAZZA DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIEROBON ANGELO	SINDACO	X	
SARDELLA EMANUELA	CONSIGLIERE	X	
MONTALBETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
CRESTANI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CENTORRINO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
MOZZANICA MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
NERI BALDI LUCA	CONSIGLIERE	X	
SALIS MARIA LAURA	CONSIGLIERE	X	
PERONI SERENA	CONSIGLIERE	X	
ZAGARI FABIO	CONSIGLIERE		X
GARIBOLDI MARIANGELA	CONSIGLIERE		X
RESTEGHINI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
BREDA ALAN	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa l'Assessore esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale DR.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto Sopra indicato.

Oggetto: Trasformazione della società Farmacia Arcisate srl in azienda speciale "A.PARMIANI" e affidamento alla stessa dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'ente locale deve procedere alla revisione dell'affidamento del servizio di gestione farmacia comunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente aderenti alla normativa in ordine ai servizi pubblici locali e che possano garantire idonei modelli di *governance* da parte dell'Ente;
- l'ente locale intende definire un nuovo modello organizzativo per la gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, abbandonando la formula attuale della Istituzione e preferendo quella dell'Azienda Speciale;

### Precisato che:

- In data 31/05/2002 il Consiglio comunale con delibera numero 28 aveva proceduto all'affidamento diretto alla società Farmacia Comunale di Arcisate srl della gestione della farmacia qualificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società *in house providing* a totale partecipazione pubblica del Comune;
  - Il servizio di farmacia comunale costituisce "*esercizio di servizio pubblico*" trattandosi di attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del TUEL;
  - Nonostante l'evoluzione della disciplina in materia di servizio pubblico, rimangono ferme le disposizioni della normativa speciale (legge 475/1968) in materia di farmacie comunali per cui oggi sono ammesse le previgenti modalità di gestione che risultano essere le seguenti:
    - L'azienda speciale;
    - L'istituzione;
    - La gestione in economia
    - Consorzi fra comuni
    - La società cui partecipino i farmacisti dipendenti
  - La gestione dei servizi socio assistenziali alla persona, nonché servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali è attualmente affidata alla Istituzione "A. Parmiani" quale organismo strumentale dell'Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale per i servizi senza rilevanza economica;
- Considerata la disciplina speciale di cui alla Legge 475/1968 per la gestione del servizio delle farmacie comunali e l'attuale opportunità concessa alle aziende speciali che gestiscono di cui all'articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in materia di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del terzo settore (no profit);

### Atteso che:

- La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle società e degli organismi partecipati del Comune di Arcisate, prevede la trasformazione eterogenea della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in Azienda Speciale. Mediante tale operazione si realizza pertanto la trasformazione di una società di capitali in un ente pubblico economico, strumentale all'ente locale e dotato di autonoma personalità giuridica.
- La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale deve osservare tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica, quest'ultima contenuta negli articoli da 2498 a

2500-bis C.c., riportanti la disciplina generale dell'istituto della trasformazione, e nell'art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata alla trasformazione eterogenea da società di capitali.

- ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, la procedura di trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in azienda speciale dovrà osservare i seguenti obblighi normativi:

- Preliminarmente, per effetto del rinvio all'art. 2500-sexies C.c. ad opera dell'art. 2500-septies C.c., sarà necessario redigere, a cura degli amministratori, una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, salvo rinuncia espressa dei soci. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia;
- L'operazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l'ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle imprese), a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso. Nel suddetto termine i creditori possono fare opposizione.

- Per quanto riguarda invece la normativa pubblicistica si osserva che la decisione di costituire un'azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita delibera deve approvare:

- Lo statuto dell'azienda speciale;
- I servizi affidati e, pertanto, il contratto di affidamento dei servizi;
- Il piano programma con l'indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese da sostenere

Al Consiglio Comunale spetta inoltre:

- Conferire al Sindaco del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla delibera straordinaria di trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in azienda speciale, che dovrà avvenire mediante verbalizzazione del notaio e successivo deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
- Successivamente alla costituzione dell'azienda speciale, il Consiglio Comunale periodicamente deve approvare gli atti fondamentali dell'azienda speciale, ovvero:
  - a) Il piano-programma;
  - b) Il budget economico almeno triennale;
  - c) Il bilancio di esercizio;
  - d) Il piano degli indicatori di bilancio.

**Considerato che :**

- in merito all'ammissibilità o meno dell'operazione di trasformazione di società di capitali in azienda speciale per effetto di un'applicazione estensiva dell'istituto della trasformazione eterogenea contenuto nell'art. 2500-septies c.c., le numerose pronunce della magistratura amministrativa e contabile inizialmente non sono state univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito che ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest'ultima, infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l'azienda speciale, così come la società di capitali, è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest'istituto è sempre più assimilabile alle società di capitali. La sezione delle autonomie ha, pertanto, ammesso l'ipotesi di trasformazione di una società di capitali in azienda speciale.

- in particolare, nella sopra citata pronuncia la Corte dei Conti afferma che: *"L'azienda speciale che risulterebbe dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica è dotata di un patrimonio separato a garanzia*

dei terzi e dei creditori, fermo restando che, sia nell'organismo di partenza che in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con gli enti pubblici di riferimento. Da un lato, sussiste una società per azioni interamente partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell'in house providing, e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci (cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n. 46); dall'altro, un'azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema amministrativo dell'ente locale. La conclusione che si potrebbe trarre è nel senso della compatibilità della prospettata operazione, alla luce dell'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 2500-septies c.c. e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione societaria tenuto conto della natura degli organismi oggetto di trasformazione". La Corte dei conti sottolinea, infine, la necessità che siffatta operazione di trasformazione sia corredata da un'attività di revisione economica-patrimoniale (due diligence) della società trasformanda a garanzia dei terzi e dell'ente che istituisce l'azienda speciale"

- la trasformazione della società in azienda speciale comporta per la società notevoli vantaggi sia di natura economica che gestionale. Dal punto di vista economico l'azienda speciale in base all'art. 18 comma 2 bis del D.L. 112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e altre norme a carico degli enti locali. Dal punto di vista gestionale si assisterà ad uno snellimento della governance e degli adempimenti aziendali seppure permane l'obbligo di pubblicazione e registrazione del bilancio alla camera di commercio, così come introdotto dall'articolo 25 del decreto liberalizzazioni.

- l'art. 114 del D.Lgs 267/2000 (Tuel) che definisce l'Azienda Speciale come "ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e Provinciale" e prevede che per la costituzione di un'Azienda Speciale il Consiglio Comunale debba deliberare gli atti fondamentali come previsto dall'art. 114 del Tuel e la costituzione di un fondo di dotazione dell'azienda speciale;

- sussistono sul territorio nazionale precedenti di trasformazioni di società di capitali in aziende speciali ;

Considerato il *favor* del legislatore per il ritorno alla gestione attraverso l'azienda speciale, tanto per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune quanto per i servizi socio assistenziali, educativi e culturali così come si coglie dall'art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010

Considerato, altresì, il *favor* del legislatore per il mantenimento anche della gestione delle funzioni amministrative o fondamentali ex art. 117 della Costituzione, in quanto afferenti la gestione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;

#### **Dato atto che:**

a) si ritiene utile ed economico procedere alla trasformazione regressiva da società capitali ad azienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti obiettivi perseguibili:

- Efficacia: lo strumento dell'azienda speciale rappresenta lo strumento individuato dal legislatore per meglio perseguire gli obiettivi della gestione della farmacia comunale.
- Efficienza: la "governance" dell'azienda speciale configura una forma più diretta ed immediata di "controllo" da parte dell'ente locale rendendo più lineari ed economici i rapporti interistituzionali;

b) il legislatore ha qualificato i servizi socio assistenziali quali servizi "essenziali" e, pertanto, la trasformazione della società in azienda speciale consente di affidare tali servizi direttamente garantendo continuità gestionale, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi medesimi mantenendo la attuale architettura organizzativa, strutturale e di risorse umane;

c) l'affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l'elemento della strumentalità determina che la azienda speciale abbia *ex lege* ad oggetto l'esercizio dei servizi pubblici del Comune la cui identificazione avviene tramite l'oggetto dello statuto.

Ritenuto superato il modello della Istituzione per la gestione dei servizi alla persona del Comune di Arcisate "A. PARMIANI", il quale è organismo strumentale dell'Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica quali:

- Socio educativi
- Socio assistenziali
- Culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero;

Ritenuto, altresì, opportuno evidenziare che i rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità nella azienda speciale in quanto:

- *Alla trasformazione della società in azienda speciale si applica l'art. 2112 del codice civile che recita: In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*”;
- Con l'affidamento diretto dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero alla azienda speciale si applica l'art. 31 del D.lgs 165/2001 che recita: *1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.*”

Ritenuto necessario prendere in considerazione una specifica disciplina di tutela dei lavoratori dipendenti che proseguiranno il rapporto di lavoro prevista nello statuto della azienda speciale e nei contratti di servizio nel caso di modificazione del modello di gestione dei servizi che saranno trasferiti alla azienda speciale;

Visti:

- *“Lo studio di prefattibilità per la trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l. in azienda speciale e assegnazione dei servizi di educativi, culturali e sportivi (ALL. N. 1) che ha esaminato il percorso di trasformazione da società ad azienda speciale analizzando;*
  1. (i) Il percorso di trasformazione da società ad azienda speciale: aspetti di procedura validati dalla Corte dei Conti sezione Autonomie
  2. (ii) Trasformazione da società in azienda speciale: la prosecuzione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici
  3. (iii) Le caratteristiche salienti dell'azienda speciale
  4. (iv) La fiscalità delle aziende speciali
  5. (v) Il trattamento tributario delle prestazioni rese dall'azienda speciale a favore dell'ente socio
  6. (vi) Il regime del personale
  7. (vii) Il regime contabile dell'azienda speciale
  8. (viii) Linee Guida per il Piano Programma;
- Lo statuto dell'azienda speciale che assumerà la denominazione “A. PARMIANI” (ALL. N. 2);
- Lo schema di *“Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della farmacia all'azienda speciale”* (ALL. N. 3);
- Il Piano programma 2016 – 2018 (ALL. N. 4);
- Il parere preventivo dell'Organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel (ALL. N. 5);

**Valutato:**

- di procedere alla trasformazione della società “Farmacia comunale di Arcisate srl” in azienda speciale con denominazione Azienda Speciale “A. PARMIANI”;
- di individuare il modello di gestione della azienda speciale anche per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica quali quelli socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, rinviando la relativa adozione degli atti esecutivi della revoca delle istituzioni, della approvazione lo schema di *“Contratto di servizio per l'affidamento dei prevalente servizi educativi; servizi attinenti lo sport, servizi culturali, servizi socio assistenziali,”* a successivo atto del consiglio comunale ;

Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi/Entrate;

Aperta la discussione, relazione il Sindaco, il quale richiama la delibera di Giunta Comunale n. 227, adottata lo scorso dicembre, avente ad oggetto il Piano di Riordino delle Società ed Enti partecipati del comune, ove si prevedeva l'avvio del processo di trasformazione della Società Farmacia Comunale di Arcisate srl in Azienda Speciale, dando così avvio al procedimento di valutazione complessiva dell'operazione e delle relative implicazioni; il procedimento, assai complesso, svoltosi in questi mesi si conclude con l'adozione di provvedimenti del Consiglio Comunale, di cui quello odierno costituisce il primo atto fondamentale; a illustrazione delle molteplici motivazioni determinanti la scelta dell'Amministrazione Comunale in oggetto, il Sindaco da lettura di una propria relazione che viene di seguito consegnata a mani del Segretario verbalizzante per essere allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale ( All. sub. Lettera a ). Il Sindaco, nell'illustrare le ampie motivazioni e presupposti, evidenzia come anche sotto il profilo gestionale una Azienda strutturata con un numero di addetti sufficientemente congruo rispetto alle due micro realtà esistenti (Farmacia srl e Istituzione Parmiani) non possa che generare potenzialità maggiori evitando, tra

l'altro doppi lavori sia per la contabilità che per le altre attività. Afferma di seguito come questo potenziale sia alla base di uno sviluppo qualitativo e quantitativo in termini di servizi erogati all'utenza; puntualizza, quindi, come particolare attenzione sia stata posta, sin dall'inizio del percorso valutativo degli interessi verso l'Azienda Speciale, alla situazione del personale oggetto di futuro trasferimento a seguito della trasformazione e successiva estinzione Istituzione; l'Azienda, afferma, consentirà di valorizzare il personale destinato sotto i più diversi profili.

Interviene il Consigliere Breda, dando lettura di testo dell'intervento contenente n. cinque quesiti posti alla maggioranza, che viene di seguito consegnata a mani del Segretario verbalizzante per essere allegata al presente verbale a costituire parte integrante e sostanziale ( All. sub. Lettera b ) ).

Il Sindaco risponde sui quesiti posti dal Consigliere Breda, in particolare, relativamente ai quesiti n. 1 e 2, precisa che il Comune di Arcisate attualmente trasferisce oltre € 400.000 all'Istituzione Parmiani per l'espletamento dei servizi gestiti dall'ente strumentale e, quando verranno trasferiti alcuni servizi all'azienda speciale, il Comune continuerà ad assicurare i fondi necessari per garantire gli obiettivi di gestione dell'azienda e, in definitiva, assicurare il livello dei servizi, in particolare di quelli che non sono suscettibili di generare utili (educativi culturali etc.); precisa che la sede legale dell'azienda è in via Roma 2, mentre la sede operativa si trova attualmente in via Giacomini, presso i locali di proprietà, e in futuro, in relazione al previsto trasferimento della farmacia nei locali disponibili presso il centro Tigros di via Cavour, l'azienda e gli ulteriori servizi affidati potrebbero ivi trovare diversa collocazione: la farmacia presso il Tigros, mentre gli altri servizi presso i locali di via Giacomini; l'azienda infatti risulta autonoma nell'erogazione dei servizi e può effettuare orari di apertura al pubblico diversi e più flessibili rispetto agli uffici comunali venendo così incontro all'utenza, in quanto la gestione non è soggetta ai vincoli, limiti e procedure imposti al Comune dalla normativa per gli Enti Locali. Relativamente ai dipendenti il Sindaco precisa come il contratto di quelli della farmacia, attualmente società partecipata al 100% dal comune, risulterebbe più favorevole sotto il profilo della tutela perché l'azienda non può essere alienata, a differenza di quanto può accadere per una società srl, inoltre il contratto attualmente di natura civilistica verrebbe trasformato in contratto di lavoro in una azienda speciale con caratteristiche e controllo pubblico; per i dipendenti attualmente assegnati a servizi dell'Istituzione Parmiani, che verranno trasferiti all'azienda, chiarisce come debbano avere contratto di diritto privato, ma non vi sono elementi di alcun tipo che possano far ritenere che l'azienda si trovi nelle condizioni di dover procedere a licenziamenti; anzi la prospettiva dell'azienda è che abbia lunga vita e l'Amministrazione, nell'operare tale scelta, non l'ha considerata una soluzione temporanea, ma di lungo periodo.

Per quanto riguarda il punto 5) sollevato dal Consigliere Breda, il Sindaco precisa che nello Statuto è comunque previsto appositamente il caso estremo di reinternalizzazione dei servizi e prioritariamente del personale addetto. Inoltre, relativamente alla questione previdenziale precisa che il rapporto di lavoro sarà trasferito senza soluzione di continuità e rimarrà, per quanto attualmente è stato verificato da più consulenti ed esperti specializzati in materia, nella gestione INPS-ex INPDAP. Il Comune ha coinvolto gli uffici INPS territoriali, che a loro volta hanno posto quesito alla direzione centrale dell'INPS di Roma in tal senso per ottenere risposta definitiva in forma scritta. Precisa inoltre, a definizione del punto posto all'ordine del giorno, che la proposta riguarda la trasformazione della Srl Farmacia di Arcisate in azienda speciale e l'approvazione degli atti relativi, ma solo in una prossima seduta verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio apposita delibera per il trasferimento effettivo all'Azienda dei servizi attualmente svolti dall'Istituzione Parmiani e il relativo personale, come da previsione generale di attribuzione di ulteriori servizi all'Azienda oltre la farmacia contenuti nello Statuto in approvazione.

Interviene il Consigliere Resteghini, il quale esprime, esaminati gli allegati alla proposta di delibera, giudizio sostanzialmente positivo, in particolare avuto riguardo all'autonomia gestionale dell'azienda, che potrebbe in futuro sviluppare nuove progettualità per i servizi alla persona, culturali ecc.; il Consigliere esprime, tuttavia, forte preoccupazione per il passaggio del personale all'Azienda, benché il Sindaco abbia assicurato che il passaggio avverrà senza soluzione di continuità e confluendo nella stessa cassa previdenziale INPS-cx INPDAP senza oneri aggiuntivi. Il Consigliere chiede pertanto che, in attesa della ricezione del parere INPS da Roma, il personale venga trasferito all'Azienda in comando e non in via definitiva e chiede, inoltre, che la garanzia di "assenza di danno economico per i dipendenti" venga recepita nella delibera attualmente in discussione.

Risponde il Sindaco assicurando quanto già contenuto e dichiarato nel proprio intervento (v. sub. all. a) ) e ribadisce che la presente delibera riguarda la fase costitutiva dell'Azienda e che solo con ulteriore delibera verrà disposto il trasferimento degli altri servizi dell'Istituzione Parmiani e del relativo personale, per i quali si ritiene siano stati posti i quesiti.

Il Cons. Resteghini replica che, pur consapevole di aver anticipato i tempi rispetto all'odierna votazione della proposta, ha ritenuto opportuno di far proprie ed esplicitare le preoccupazioni sopra esposte rispetto alla "non onerosità" del passaggio del personale all'Azienda per i soggetti coinvolti.

Il Cons. Resteghini consegna nota a mani del Segretario verbalizzante per essere allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale ( All. sub. Lettera c) ).

Il Sindaco precisa che la normativa prevede una fase apposita di comunicazione alle organizzazioni sindacali, che verrà puntualmente espletata.

Il Sindaco propone di istituire una Commissione Consiliare *ad hoc*, composta da tutti i Capigruppo e dal Sindaco, per seguire i lavori e l'andamento gestionale dell'Azienda speciale, assicurando in tal modo che le attività e gli adempimenti dell'Azienda possano essere svolti nella massima trasparenza e consentire il controllo da parte della minoranza, che potrebbe assumerne la presidenza. La nascita dell'Azienda Speciale porterà vantaggi tanto all'Amministrazione Comunale quanto ai cittadini che utilizzeranno i servizi da essa svolta, ricordando come l'approvazione da parte del Consiglio degli atti fondamentali garantisca il controllo politico e amministrativo dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

Interviene il Consigliere Resteghini, anticipando, a seguito dei chiarimenti forniti dal Sindaco, voto favorevole sul punto.

Interviene il Consigliere Centorrino, precisando che l'intento dell'Amministrazione Comunale nel disporre l'accorpamento delle due realtà esistenti – Farmacia e Istituzione Parmiani – è quello di razionalizzazione delle risorse, sempre nel senso di migliorare il livello dei servizi e anche per adempiere al modello previsto dalla normativa vigente; conclude accogliendo con favore la proposta del Sindaco di istituire apposita Commissione che assicurerà massima trasparenza.

Interviene quindi il Consigliere Crestani che annuncia per il gruppo di maggioranza voto favorevole e parimenti manifesta la propria soddisfazione per l'istituzione della Commissione.

In conclusione il Sindaco ammette che certamente il primo anno sarà laborioso, poiché occorrerà lavorare in una nuova forma e approntare una serie di passaggi in Consiglio Comunale, ma ritiene che oggettivamente non vi siano motivi per

non procedere a tale scelta amministrativa; nonostante i mesi passati di approfondimento non solo politico-amministrativo, ma anche tecnico, supportato da professionalità esperte in materia, a tutt'oggi dichiara di non trovare aspetti negativi al passaggio in approvazione, ma solo aspetti positivi.

Il Consigliere Breda rende la seguente dichiarazione di voto: "Riteniamo fondamentale la tutela per i dipendenti, e sino a che non vi sarà garanzia totale e definitiva in tal senso con il parere INPS, il nostro voto sarà di astensione".

Procedutosi alla votazione nelle forme previste dallo statuto comunale

Con voti favorevoli 10 (dieci) su 11 presenti e 10 votanti, astenuto n. 1 (Consigliere Breda).

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e per quanto contenuto nello studio di pre-fattibilità (all. n. 1), di procedere alla trasformazione della società Farmacia di Arcisate S.r.l in azienda speciale, che assumerà la denominazione Azienda Speciale "A. PARMIANI";
- 2) di dare atto che la suddetta trasformazione diverrà efficace solo decorsi 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 del codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
- 3) di dare atto che, per effetto della trasformazione, la gestione della farmacia comunale proseguirà, senza soluzione di continuità, nella azienda speciale;
- 4) di approvare, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2 e 4 del D.P.R. 4/10/1986 n. 902, ai fini della attuazione della trasformazione in azienda speciale:
  - lo statuto dell'azienda speciale (all. 2);
  - lo schema di "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della farmacia all'azienda speciale" (all. 3);
  - il piano programma 2016 – 2018 (all. 4);
  - il fondo di dotazione dell'azienda speciale che sarà pari al patrimonio netto della Società Farmacia di Arcisate s.r.l. risultante al momento della trasformazione;
- 5) di autorizzare il Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell'assemblea della società che delibererà la trasformazione in azienda speciale e rinunciare alla redazione e deposito della relazione dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 2500 *sexies* del codice civile;
- 6) di dare atto che non vi è intervento finanziario del Comune di Arcisate limitatamente alla trasformazione della società Farmacia di Arcisate Srl;

7) di individuare il modello di gestione dell'azienda speciale anche per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, quali i servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero rinviando a successivo atto di questo consiglio comunale l'approvazione degli atti esecutivi per:

- approvare la revoca dell'Istituzione comunale "A. Parmiani" i cui servizi saranno affidati direttamente in gestione all'azienda speciale;
- approvare lo schema di "Contratto di servizio per l'affidamento dei prevalenti servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, servizi socio assistenziali,";
- definire il piano programma relativamente a tale affidamento;
- definire le risorse finanziarie e le relative variazioni di bilancio;

8) di dare atto che a cura degli Organi competenti- Giunta Comunale e Responsabili di Servizio - verranno perfezionati gli atti attuativi del presente deliberato, ognuno per quanto di competenza.

9) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza di avviare le procedure di trasformazione nella presente approvate, con separata votazione avente il seguente esito:

Con voti favorevoli 10 (dieci) su 11 presenti e 10 votanti, astenuto n. 1 (Consigliere Breda).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

- di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 V comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI ARCISATE  
PROVINCIA DI VARESE**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
(ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA SPECIALE E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere  
**FAVOREVOLE**

Arcisate, li 16.06.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI/ENTRATE  
F.to Rag. Giovanni Marelli**

---

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to PIEROBON ANGELO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DR.SSA VANIA PESCARIN

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
F.to GIOVANNA VANOLI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)**

in data 22/06/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data \_\_\_\_\_ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi

Arcisate, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DR.SSA VANIA PESCARIN

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arcisate, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
( GIOVANNA VANOLI)

---